



Ai gentili clienti e Loro Sedi

Termine emissione della fattura: inapplicabile la sospensione al primo giorno lavorativo anche se il dodicesimo giorno è festivo

Gentile cliente,

con la presente desideriamo informarLa che **la fattura "immediata"**, analogica o cartacea, **deve: i) essere emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione** così come determinata dall'art. 6 del DPR 633/72 (art. 21 co. 4 del DPR 633/72) e; **ii) contenere la data di effettuazione dell'operazione**, qualora sia diversa da quella di emissione (art. 21 co. 2 lett. g-bis) del DPR 633/72). Con la risposta interpello 14.5.2020 n. 129, l'Agenzia delle entrate ha recentemente chiarito che **l'obbligo di emissione della fattura non rientra fra gli adempimenti** di cui all'art. 7 co. 1 lett. h) del DL 70/2011, **in base al quale possono essere rinviati al primo giorno lavorativo successivo** i versamenti e gli adempimenti previsti da norme riguardanti l'Amministrazione finanziaria "che scadono il sabato o in un giorno festivo". **La fattura costituisce, infatti, un documento destinato "alla controparte contrattuale"**, atteso che il suo possesso rappresenta un elemento indispensabile **affinché possa essere esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA da parte del cessionario o committente**. La disposizione che consente **il differimento degli adempimenti** qualora il relativo termine scada in un giorno festivo è applicabile nel caso in cui questi debbano essere posti in essere **esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria**. Nel caso di specie, però, **l'emissione della fattura interessa anche una terza parte**, per la quale la tempestiva ricezione del documento assume rilevanza. In sintesi, **qualora la trasmissione di una fattura "immediata" al SdI sia avvenuta a tredici giorni dall'effettuazione dell'operazione** (oltre il termine stabilito dall'art. 21 co. 4 del DPR 633/72), **dovrà applicarsi la sanzione** di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97, benché **in misura fissa** (da 250,00 a 2.000,00 euro), in considerazione del fatto **che l'emissione è comunque avvenuta entro il termine per la liquidazione del tributo**.

Premessa

La fattura "immediata", analogica o cartacea, **deve:**

- **essere emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione** così come determinata dall'art. 6 del DPR 633/72 (art. 21 co. 4 del DPR 633/72) e;
- **contenere la data di effettuazione dell'operazione**, qualora sia diversa da quella di emissione (art. 21 co. 2 lett. g-bis) del DPR 633/72).

Osserva

Come chiarito dalla prassi amministrativa (circolare Agenzia delle Entrate 17.6.2019 n. 14), **nella fattura elettronica** inviata mediante il Sistema di Interscambio **deve essere indicata la data in cui la cessione di beni o la prestazione di servizi è effettuata**, mentre **quella di emissione è valorizzata dal SdI "all'atto della trasmissione del file al sistema"**.

Inapplicabilità della proroga dei versamenti e degli adempimenti che cadono di giorno festivo

Con **la risposta a interpello 14.5.2020 n. 129**, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che **l'obbligo di emissione della fattura** - sia essa analogica o elettronica - **non rientra fra gli adempimenti compresi nel perimetro di applicazione del disposto di cui all'art. 7 co. 1 lett. h) del DL 70/2011**, il quale consente che siano rinvii al primo giorno lavorativo successivo i **versamenti** e gli adempimenti previsti da norme riguardanti l'Amministrazione finanziaria **"che scadono il sabato o in un giorno festivo"**.

Osserva

La fattura costituisce, infatti, un **documento destinato "alla controparte contrattuale"**, atteso che ai sensi della normativa nazionale e comunitaria (cfr. art. 178 della Direttiva 2006/112/Ce), il **possesso della stessa rappresenta un elemento indispensabile** affinché **possa essere esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA** da parte del cessionario o committente.

L'agevolazione che consente **il differimento degli adempimenti** qualora il relativo termine scada in un giorno festivo è **applicabile nel caso in cui questi debbano essere posti in essere nei confronti dell'Amministrazione finanziaria**. Nel caso di specie, però, **l'emissione della fattura interessa, come detto, anche una terza parte, per la quale la tempestiva ricezione del documento assume rilevanza**.

Osserva

Non è consentita, quindi, la **trasmissione al Sistema di Interscambio di una fattura "immediata" a tredici giorni** dall'effettuazione dell'operazione, **nel caso in cui termine ordinario** stabilito dall'art. 21 co. 4 del DPR 633/72 (dodicesimo giorno dall'effettuazione), **scada in una giornata festiva**.

Profili sanzionatori

Nel caso in cui la **trasmissione avvenga oltre i termini** previsti dall'art. 21 co. 4 del DPR 633/72, la **fattura si dovrà considerare emessa tardivamente con la conseguente applicazione della sanzione** prevista dall'art. 6 del DLgs. 471/97, in **misura pari a un importo**:

- **tra il 90% e il 180% dell'IVA relativa all'imponibile non correttamente documentato con un minimo di 500,00 euro;**
- **da 250,00 a 2.000,00 euro** se la violazione **non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'imposta;**
- **tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati in caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette o soggette a inversione contabile** (da 250,00 a 2.000,00 euro se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito).

Osserva

Nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, **il documento sia emesso il giorno successivo** rispetto a quello di scadenza, e, quindi, entro il termine per l'effettuazione della liquidazione periodica, si **renderà applicabile la sanzione in misura fissa** (da 250,00 a 2.000,00 euro), in considerazione del fatto **che l'emissione è comunque avvenuta entro il termine per la liquidazione del tributo.**

Va inoltre considerato che, come ribadito dall'Agenzia delle Entrate nel **principio di diritto 11.11.2019 n. 23**, potranno comunque **trovare applicazione "non cumulativa, ma alternativa tra loro", gli istituti del "ravvedimento operoso"** (art. 13 del DLgs. n. 472/97) o del **"cumulo giuridico"** (art. 12 del DLgs. n. 472/97).

Confronto con la prassi precedente

I chiarimenti contenuti nella risposta ad interpello 14.5.2020 n. 129 **sono conformi a quelli già espressi dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 3.4.2020 n. 8**, relativamente ai **termini di emissione delle fatture per i soggetti la cui attività era stata sospesa a causa dell'emergenza da COVID-19.**

Osserva

Anche in tale circostanza veniva sottolineato come **l'adempimento**, per le sue caratteristiche, **non poteva essere ricompreso fra quelli sospesi dal DL 18/2020 ("Cura Italia")**, **essendo la fattura indispensabile per il cessionario/committente.** Per questo motivo, i soggetti passivi che avessero effettuato operazioni nei dodici giorni antecedenti alla data dell'interruzione dell'attività **sarebbero stati comunque tenuti a emettere la fattura**, in formato elettronico o analogico.

Cordiali saluti,

Dott. Mario Antonio Galli